



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. **_38_**
DEL **29.08.2019_**

Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza straordinaria di 1^ convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BELLINZAGO NOVARESE E MARANO TICINO PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di agosto alle ore 21,00, nella Sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
SPONGHINI Fabio	Sindaco	X	
BAGNATI Matteo	Consigliere	X	
BOVIO Andrea	Consigliere	X	
BOVIO Chiara	Consigliere	X	
BOVIO Damiano	Consigliere	X	
CERFEDA Davide	Consigliere		X giust.
COTUGNO Michele	Consigliere	X	
DELCONTI Giovanni	Consigliere		X
LUONGO Pierpaolo	Consigliere	X	
MAZZARON Federico	Consigliere	X	
MIGLIO Claudia	Consigliere	X	
PIAZZA Walter	Consigliere	X	
SPADONI Dania	Consigliere	X	
	TOTALE	11	2

Il Segretario comunale Dott. LELLA Francesco provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SPONGHINI Fabio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BELLINZAGO NOVARESE E MARANO TICINO PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.

L'Assessore Dott. Bagnati Matteo relaziona come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), all'articolo 1, comma 2, prevede la possibilità per i Comuni di gestire il servizio di polizia municipale attraverso forme associative;
- che l'art.30 del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., prevede la possibilità per gli Enti Locali di stipulare apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che le convenzioni di cui al su richiamato art.30
 - devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie,
 - possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
- che la legge regionale 30 novembre 1987, n. 58. (Norme in materia di polizia locale) all'articolo 2 prevede "La Regione Piemonte promuove le opportune forme associative tra i Comuni, ... per i servizi di Polizia locale, secondo esigenze di economicità e di efficienza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dai Comuni interessati.

DATO ATTO

- che le amministrazioni comunali di Marano Ticino e Bellinzago Novarese, intendono continuare il reciproco rapporto di collaborazione per la gestione convenzionata dei servizi di Polizia Locale con l'impiego del personale del Servizio Polizia Locale del Comune di Bellinzago Novarese;
- che a tal fine sono state concordate le modalità della gestione sovracomunale dei servizi di che trattasi e definiti i contenuti della Convenzione nel testo allegato al presente provvedimento;

Il Sindaco invita alla discussione durante la quale intervengono i Consiglieri Piazza Walter, Luongo Pier Paolom i cui interventi saranno riportati nel verbale di seduta.

Esaurita la discussione il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Ass. Dott. Bagnati Matteo che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Uditi gli interventi dei Consiglieri sopra citati, per il cui contenuto integrale si fa rimando al verbale di seduta.

VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e art.147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 dal Responsabile dell'Area di polizia municipale.

VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma e dell'art.147bis del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 dal responsabile del servizio finanziario in ordine agli effetti diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria.

VISTO lo Statuto comunale.

CON votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è accertato e proclamato dal Sindaco:

PRESENTI	N. 11
VOTANTI	N. 8
VOTI A FAVORE	N. 8
ASTENUTI	N. 3 (Luongo Pier Paolo, Piazza Walter, Mazzaron Federico)
CONTRARI	N. =

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni in premessa espresse e che qui si intendono integralmente riportate, la Convenzione per la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale tra il Comune di Bellinzago Novarese e il Comune di Marano Ticino nel testo formato da n. 15 articoli allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che la presente Convenzione entrerà in vigore dalla sottoscrizione della stessa ed avrà la durata di anni due dal 01 settembre 2019.
- 3) Di autorizzare il Sindaco alla relativa sottoscrizione e di demandare al Responsabile dell'Area di vigilanza l'adozione degli atti conseguenti.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 11
VOTANTI	N. 8
VOTI A FAVORE	N. 8
ASTENUTI	N. 3 (Luongo Pier Paolo, Piazza Walter, Mazzaron Federico)
CONTRARI	N. =

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fono riproduzione su supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fono riproduzione costituisce il separato verbale di seduta che viene conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo)

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI
BELLINZAGO NOVARESE E MARANO TICINO
PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____,

TRA

il Comune di Bellinzago Novarese, con sede legale in Bellinzago Novarese, rappresentato dal _____ autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____;

E

il Comune di Marano Ticino, con sede legale in Marano Ticino, rappresentato dal Sig. _____ autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____,

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

1. che la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), all'articolo 1, comma 2, prevede la possibilità per i Comuni di gestire il servizio di polizia municipale attraverso forme associative;
2. che l'art.30 del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., prevede la possibilità per gli Enti Locali di stipulare apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
3. che le convenzioni di cui al su richiamato art.30:
 - devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie,
 - possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
4. che la legge regionale 30 novembre 1987, n. 58. (Norme in materia di polizia locale) all'articolo 2 prevede "La Regione Piemonte promuove le opportune forme associative tra i Comuni, ... per i servizi di Polizia locale, secondo esigenze di economicità e di efficienza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dai Comuni interessati.

Capo I Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. ha per oggetto la gestione in forma associata delle seguenti funzioni istituzionali di polizia locale:
 - polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti;
 - controllo in materia urbanistico-edilizia e tutela dell'ambiente;
 - vigilanza sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
 - servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del Comune;
 - attività di informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali comunali;
 - polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente;
 - polizia giudiziaria;
 - collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune e, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio.
3. Per lo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni di polizia locale elencate nei commi precedenti, i Comuni aderenti si avvalgono del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bellinzago Novarese
4. Il Comune di Bellinzago Novarese svolge il ruolo di Comune capofila della gestione associata.

Art. 2

(Finalità)

La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato del servizio di polizia locale al fine di garantire la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza locale, per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate e attraverso l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento.

Art. 3

(Principi)

1. L'organizzazione in forma associata del servizio di polizia locale deve essere improntata ai seguenti principi:
 - perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
 - l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia locale oggetto della presente convenzione;
 - l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di polizia locale;
 - attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

Art. 4

(Ambito territoriale)

1. L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di polizia locale è individuato, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.
2. Atti e accertamenti relativi ai servizi di polizia locale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti della polizia locale del Comune nel cui territorio il personale si trova a operare.
3. Sul territorio dei Comuni associati e nello svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia Municipale previsti in

forma associata, i componenti della Polizia Municipale rivestono le qualità di cui all'art. 5 della L. 65/86.

Capo II

Organizzazione e funzionamento della gestione associata

Art. 5

(Regolamento del Corpo di polizia Municipale)

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Municipale sono disciplinate dal regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bellinzago Novarese, come modificato con deliberazione CC. N. 60 in data 19.12.2009;
2. Al Comandante del Corpo Municipale competono funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra i Comuni aderenti alla convenzione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento del servizio associato.
3. Il Comandante esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge con particolare riferimento all'art.107 del D.lgs. n.267/2000, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune convenzionato nel quale opera.
4. Il Comandante opera sulla base dei principi contenuti nella presente Convenzione e degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci delle Amministrazioni che vi aderiscono.

Art. 6

(Attività di direzione e vigilanza)

1. I compiti di programmazione e indirizzo del servizio associato sono svolti dalla Conferenza dei Sindaci degli enti convenzionati in conformità con gli strumenti di programmazione dei singoli Comuni. Per lo svolgimento di tali compiti la Conferenza si riunisce almeno semestralmente
2. In particolare, entro la data del 31 gennaio la Conferenza predispone una relazione programmatica contenente l'individuazione degli obiettivi comuni per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale da sottoporre alle giunte comunali
3. Alla Conferenza dei Sindaci partecipa, con funzioni consultive, il Comandante del Corpo di polizia locale.
4. Le funzioni di verifica e di controllo del raggiungimento degli obiettivi, dell'efficacia e funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza della presente convenzione spettano alla Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione predisposta dal Comandante del Corpo e sono svolte con le cadenze previste nella relazione programmatica predisposta dalla Conferenza stessa.

Capo III

Rapporti tra enti convenzionati

Art. 7

(Durata della convenzione)

- 1) La durata della convenzione è stabilita in anni due con decorrenza 1° settembre 2019.
- 2) Gli Enti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, mediante preavviso da comunicare tre mesi prima.

Art. 8

(Modifiche della convenzione)

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi dei Consigli Comunali di tutti gli enti convenzionati.
2. Il recesso di un Comune convenzionato o l'adesione di altri Comuni alla presente gestione associata comportano la modifica della convenzione.
3. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

Art. 9
(Rapporti finanziari e garanzie)

1. Il costo sostenuto dal Comune di Bellinzago Novarese per i servizi da effettuarsi nel comune di Marano Ticino viene stimato, in ragione delle spese relative al personale impiegato, all'equipaggiamento, agli automezzi, nonché a tutti i beni strumentali e al materiale di consumo necessari al funzionamento del Comando, comprese le spese d'ufficio, in €. 30.500,00 + €. 61,00 (indice di rivalutazione monetaria da agosto 2018 a luglio 2019), per il periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020, e di €. 30.561,00 incrementato con l'indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie ISTAT del mese di luglio 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno 2021. Sono escluse le spese sostenute ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della presente Convenzione;
2. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Comandante del Corpo, con il supporto dei Responsabili dei servizi finanziari di ogni Comune, redige un apposito prospetto preventivo dei costi.
3. Il Comune di Marano Ticino, aderente alla convenzione, si obbliga a versare la quota di cui al comma 1 del presente articolo al Comune di Bellinzago Novarese, osservando le seguenti scadenze:
 - Il 30% entro il 1° novembre di ogni anno
 - La rimanente quota entro il 28.02 dell'anno successivo.
4. L'eventuale proroga o rinnovo della convenzione comporterà che il corrispettivo di cui all'art. 9 sarà incrementato con l'Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie ISTAT del mese di Luglio 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno di rinnovo.

Art. 10
(Beni strutture)

1. Il Comune di Bellinzago Novarese provvede a dotare il Comando delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.
2. Nello svolgimento dei servizi trasferiti vengono impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà del Comune di Bellinzago Novarese che provvede a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.
3. I Comuni aderenti dovranno continuare a fornire a le strumentazioni attualmente in uso alla polizia locale, con particolare riguardo ai sistemi informatici di gestione delle sanzioni, ai sistemi di videosorveglianza e ai servizi di accesso ai database utili all'accertamento delle violazioni (al PRA, all'Ispettorato della Motorizzazione Civile, alla Camera di Commercio, all'Anagrafe Tributaria, e ad ogni altro archivio di interesse accessibile presso altre Amministrazioni).

Art. 11
(Risorse umane)

Per lo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni di polizia locale, i Comuni aderenti si avvalgono del personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bellinzago Novarese.

Art. 12
(Armamento del personale di polizia locale)

Al fine di garantire uniformità di intervento e di tutela dell'incolumità degli operatori su tutto il territorio dei Comuni associati, gli enti convenzionati uniformano la disciplina relativa all'utilizzo delle armi.

Art. 13
(Proventi contravvenzionali)

1. I proventi che derivano dall'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti restano di spettanza del Comune nel cui territorio sono accertate le violazioni.
2. Le sanzioni amministrative verranno introitate su conto corrente intestato al Comune territorialmente competente.
3. Le spese relative all'accertamento e notifica delle sanzioni, precisamente la modulistica, le spese postali relative alle notifiche e le spese conseguenti alla riscossione coattiva o ai ricorsi avverso le sanzioni, saranno a

carico dell'ente territorialmente competente.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 14
(Disposizioni in materia di privacy)

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.
2. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 15
(Disposizioni finali)

La presente convenzione, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86, né all'imposta di bollo ai sensi allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

IL SINDACO
COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

IL SINDACO
COMUNE DI MARANO TICINO

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Fabio SPONGHINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco LELLA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 19.09.2019 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Bellinzago Novarese, 19.09.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco LELLA